

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Al sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, tra i presenti, viene adeguato alla nuova normativa, lo statuto dell'ASSOCIAZIONE ONLUS FAMILIA, che da ora in poi avrà la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE FAMILIA Aps, con sede legale nel Comune di SORANO (GR) e con durata illimitata. La ora in avanti denominata "associazione".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e prende come base l'atto costitutivo e lo statuto del 5 febbraio 1998, registrato in data 18.2.1998, presso l'Ufficio del Registro di Orbetello.

L'Associazione Famila aps ha come fondamento le Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento nei confronti dei soci, loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 11 giugno 2016, n.112 e successive modifiche.
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 e successive modificazioni.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività settoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Agricoltura Sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 Agosto 2015, n.114, e successive modificazioni.
- Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppo di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, nello specifico, continuerà ad essere attiva con:

- Attività residenziale di accoglienza, protezione e cura per persone disabili, minori e persone in situazione di fragilità.
- Laboratori di attività artistico-manuali, animazione motoria, teatrale e musicale, con obiettivi educativi, aggregativi, ludico-ricreativi e di sostegno terapeutico.
- Agricoltura sociale: attività assistite con le piante e con gli animali, in collaborazione con aziende agricole del territorio, rivolte a persone disabili, minori e persone in situazione di fragilità.
- Collaborazioni con le scuole di ogni ordine e grado in progetti di informazione, didattici e ludico-ricreativi.
- Promozione, organizzazione e partecipazione ad eventi musicali, gastronomici e commemorativi, a scopo socializzante e ludico-ricreativo.
- Partecipazione a Mostre e Mercati per promuovere la visibilità delle attività svolte.
- Organizzazione di escursioni, anche in collaborazione con altre associazioni, volte a promuovere la socializzazione e la conoscenza del territorio nelle persone disabili, nei minori e nelle persone in situazione di fragilità.
- Co-progettazione e partecipazione a progetti di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili.
- Attività di tirocini di Formazione e Orientamento, Obbligo Formativo (L. 144), Tirocini Universitari e Servizio Civile.
- Inserimenti socio terapeutici, in collaborazione con i servizi sociali, con i servizi di psichiatria e di neuropsichiatria.
- Accoglienza di soggetti condannati in Misura Alternativa alla detenzione, in maniera specifica agli affidati in Prova al servizio sociale nonché agli imputati in sospensione del procedimento con Messa alla Prova.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, da una quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- la dichiarazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Se la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitati di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi ed esaminare i libri sociali, con preavviso di minimo 5 (cinque) giorni al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Quelli che al momento delle votazioni, non sono in regola con il pagamento della quota sociale e ancora non sono trascorsi i 60 giorni (art.5 perdita della qualifica di associato) non possono esercitare il diritto di voto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o inadempienza di versamento della quota annuale.

L'associato che contravviene gravemente allo scopo e finalità della associazione, come da art.2, agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrecando danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'inadempienza del versamento della quota sociale, trascorso il termine di giorni 60 (sessanta), decade automaticamente dalla qualifica di socio.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in ante all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In caso della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente almeno un mese prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i proprio associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

Un componente dell'organo di amministrazione può essere scelto, dietro indicazione, in rappresentanza dei lavoratori dell'ente "Associazione FAMILIA Aps", con l'esclusivo ruolo di partecipazione, senza diritto di voto. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate saranno superiori a 100 mila euro annui, l'associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet: gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate saranno superiori ad 1 milione di euro annui, l'associazione redigerà il bilancio sociale depositandolo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicandolo nel proprio sito Internet.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

STATUTO ASSOCIAZIONE FAMILIA APS

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità descritte in art 4 di questo statuto.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SIRANO, il 25/10/2018

Roberto F. Belli

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 29

Il giorno 24 ottobre alle ore 9,00 in prima convocazione e il giorno 25 ottobre alle ore 15,00 in seconda convocazione, presso il podere Valle Grottini 11, San Valentino Sorano, è stata indetta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione onlus Familia.

Nella prima convocazione non è stato raggiunto il numero di soci per ritenere valida l'assemblea.

Alla seconda convocazione, alle ore 15.00, hanno partecipato Peter Bakker, Paola Bucci, Valentina Fusco, Sergio Serenari, Corrado Recchia, Paola Sortino, Aida Turrini, Carlo Zucchi, Davide Fusco, Sara Fabrizi, Laura Bartolomei, Claudio Speroni; hanno inviato delega a Paola Sortino i signori Mattia Giustacori, Stefania Lupino ed Emanuela Delucci.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Peter Bakker, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la sig.a Valentina Fusco, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Lettura e approvazione Bilancio consuntivo 2019
- Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)
- Programmi futuri rispetto comunità di Sorano
- Varie ed eventuali

1. Prende la parola il Presidente che illustra il Bilancio esaminato dai Revisori dei Conti e ne chiede poi l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

La gestione economico- finanziaria dell'anno 2019, al 31/12/2019, mostra una entrata di euro 218.331,69 ed una uscita di euro 243.597,32.

Il fatturato nel 2019 è di euro 204.784,69.

La gestione economica-finanziaria risulta con un disavanzo di euro 25.265,63 per quanto riguarda le entrate-uscite; ciò è dovuto alla liquidazione del TFR anticipato, richiesto da due dipendenti, e dal preammortamento di euro 30.000, per il credito difficilmente eseguibile nei confronti del Comune di San Marcello Pistoiese, così come deliberato nel consiglio direttivo n 52 del 13 dicembre 2019 – Escludendo tali voci il bilancio entrate-uscite si sarebbe chiuso con un avanzo di euro 28.518,34.

Per quanto attiene le entrate del 2019, risultano viziate dalle entrate del credito fatture 2018 per quasi un terzo.

Il fatturato quindi, rispetto le uscite, mostra un disavanzo di euro -38.812,63, dovuto dalla liquidazione del TFR e dal preammortamento di parte del credito; in assenza di tali condizioni si sarebbe avuto un avanzo fatturato-uscite di euro 14.971,18.

In conseguenza di tutto ciò, anche il bilancio patrimoniale mostra un risultato negativo, con una diminuzione di euro 54.154,18 rispetto il patrimonio di euro 55.613,29.

Al contrario, il bilancio Credito (euro 113.555,10) / Debito (euro 46.183,69), mostra un avanzo di euro 67.371,62; ciò è dovuto sostanzialmente alla maggiore disponibilità di banca e al maggiore credito per la fatturazione del 2019.

Il Presidente chiede quindi di passare alla votazione del Bilancio e tutti i soci presenti approvano per alzata di mano.

2. Il Presidente illustra poi ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

La Segretaria dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

A conclusione della lettura dei n. 20 articoli di cui lo Statuto è composto, fa seguito ampia ed esauriente discussione.

In merito alla quota sociale annuale, divenuta obbligo di legge, si stabilisce la cifra di euro 10,00.

In merito al Collegio dei Revisori dei Conti si ricorda che con la nuova legislazione sparisce, salvo nei casi dell'art. 10. Si ringraziano quindi i Revisori intervenuti per la collaborazione prestata fino ad oggi.

Viene quindi posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità e l'Assemblea, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato e conferma il Consiglio Direttivo presente composto dal Presidente Peter Johan Bakker, dalla Vicepresidente Paola Bucci e dalla Segretaria Valentina Fusco.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La denominazione dell'Associazione onlus Familia diventa quindi Associazione Familia Aps (Associazione di Promozione Sociale).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

3. Per quanto riguarda le attività future prende la parola Paola Sortino e ricorda ai soci che negli ultimi anni la gestione della comunità per minori di Sorano, a causa del credito con il Comune di San Marcello Pistoiese, della standardizzazione dei requisiti richiesti, della insufficienza del corrispettivo della rette e dell'aumento dei costi, è diventata sempre più complessa e onerosa.

Al fine di trovare delle soluzioni, per continuare ad offrire il servizio, sono stati ricercati contatti e condivisioni con il Comune, la Regione Toscana, l'ASL, le Colline dell'Albegna, due cooperative ed una fondazione; il tutto senza successo.

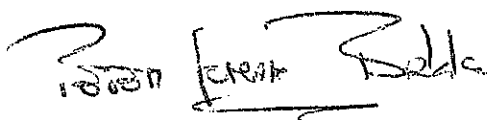
Dopo molte sollecitazioni il Comune ha promosso una riunione con la ASL dove è stato ribadito che i due ragazzi rimasti nella comunità di Sorano sono ospiti della comunità di San Valentino e che nella struttura di Sorano si poteva considerare un eventuale servizio di accoglienza di donne maltrattate. Nei prossimi giorni si procederà a valutarne la fattibilità.

Alle ore 18,15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

PRESIDENTE

Peter Johan Bakker



SEGRETARIA

Valentina Fusco



Sorano, 25 ottobre 2020

965 3
Esente
